

COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO

COMUNALE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 66 del 22/05/1976 e completamente sostituito dal nuovo testo approvato con delibera Consiglio Comunale n. 30 del 29/06/2000. Pubblicato, per la seconda volta, all'Albo Pretorio dal 21/07/2000 al 05/08/2000.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.03.2015.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.11.2015.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Finalità)

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 2 - (Legge elettorale amministrativa)

Art. 3 - (Inizio e cessazione del mandato elettivo)

Art. 4 - (Cause di cessazione dalla carica di consigliere)

Art. 5 - (Dimissioni)

Art. 6 - (Decadenza)

Art. 7 - (Rimozione e sospensione)

Art. 8 - (Diritti, doveri e responsabilità)

Art. 9 - (Diritto di informazione)

Art. 10 - (Risorse per il funzionamento del Consiglio)

Art. 11 - (Astensione obbligatoria)

Art. 12 - (Partecipazione alle sedute)

Art. 13 - (Nomine ed incarichi)

Art. 14 - (Funzioni rappresentative)

Art. 15 - (Gruppi Consiliari)

Art. 16 - (Commissioni)

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - NORME PER LA CONVOCAZIONE

Art. 17 - (Convocazione)

Art. 18 - (Avvisi di convocazione)

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 19 - (Sedute pubbliche, segrete e “aperte”)

Art. 20 - (Sede ed ora delle riunioni)

Art. 21 - (La seduta)

Art. 22 - (Poteri del Presidente)

Art. 23 - (Disciplina delle sedute)

Art. 24 - (Ordine dei lavori)

Art. 25 - (Presenza del pubblico e di funzionari)

Art. 26 - (Interrogazioni, interpellanze, mozioni)

Art. 27 - (Forme di votazione)

Art. 28 - (Esito delle votazioni chiusura della seduta)

TITOLO III - LE DELIBERAZIONI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 29 - (Competenze deliberative del Consiglio)

Art. 30 - (Controllo preventivo di legittimità)

Art. 31 - (Potere sostitutivo O.RE.CO. e scioglimento del Consiglio)

CAPO II - LA VERBALIZZAZIONE

Art. 32 - (Il Segretario e la verbalizzazione)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - (Entrata in vigore)

TITOLO I

NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **(Finalità)**

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale (d'ora in poi denominato soltanto "Consiglio"), nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, sono disciplinati dal presente Regolamento, che stabilisce, in particolare, le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze, la presentazione e la discussione delle proposte di deliberazione, ed il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.

2. Quando, nel corso delle adunanze consiliari, si presentano casi non disciplinati da norme particolari, la decisione su di essi è rimessa al Sindaco, in funzione di Presidente del Consiglio. Se la soluzione del caso non si presenta agevole, il Sindaco-Presidente può sospendere, per il tempo necessario, la seduta per esaminare e risolvere le questioni ed i problemi interpretativi posti.

3. Quando la soluzione, anche dopo la sospensione, non risulti ancora possibile, il Presidente, alla ripresa dei lavori, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento in questione a successiva adunanza.

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 2 **(Legge elettorale amministrativa)**

1. Sono disciplinati dalla legge il sistema elettorale negli Enti Locali e lo *status* degli Amministratori.

2. Sono pertanto regolati dalla legge:

- modalità di accesso alla carica elettiva, durata della stessa e composizione dell'Organo consiliare;
- diritti, poteri e posizione giuridica dei Consiglieri.

Art. 3 **(Inizio e cessazione del mandato elettivo)**

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, che avrà efficacia immediata ed assunta prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2. La prima convocazione del Consiglio, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco neo-eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti (effettuata dall'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali) e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

3. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio, prima di deliberare su altri argomenti, deve esaminare, ai fini di convalidarne l'elezione, le condizioni di eleggibilità ed incompatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere. Ravvisata una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, il Consiglio deve procedere a dichiararla e provvedere, conseguentemente, alla immediata surrogazione del suo membro, oppure, ricorrendone i presupposti, avviare il procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 154/1981 e successive modifiche. Parimenti si procede all'immediata surrogazione dei Consiglieri, nel caso in cui, dopo la proclamazione degli eletti e prima della convalida, uno o più Consiglieri rassegnino le dimissioni (come stabilito, pur in difetto di specifiche disposizioni, dal Consiglio di Stato - Sezione V - con sentenza n. 1346 in data 22.11.1991).

4. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti che siano eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

5. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, della carica di Consigliere, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di chi nella stessa lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause ostative di cui alla legge 154/1981 e successive modifiche.

6. Il Consiglio dura in carica (in via normale) 5 anni, ed esattamente, dalla proclamazione degli eletti fino alla elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio si limita all'adozione di atti urgenti ed improrogabili, che conterranno l'indicazione dei motivi d'urgenza.

7. Rientrano tra gli atti urgenti ed improrogabili i seguenti:

- variazioni di bilancio e ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta relative alle medesime variazioni;
- contrazioni di mutui per la cui deliberazione è stabilito un termine che scade in tale periodo;
- approvazione di piani e programmi presupposti per l'approvazione di progetti urgenti per i quali vi siano termini di scadenza per l'ottenimento di finanziamenti delle opere previste;
- chiarimenti, integrazioni e modifiche richiesti dall'Organo Regionale di Controllo su deliberazioni già adottate dal Consiglio;
- altri provvedimenti di cui risulti evidente l'utilità e la necessità, secondo la valutazione del Consiglio.

Art. 4

(Cause di cessazione dalla carica di Consigliere)

1. Il mandato elettorale di Consigliere cessa per le seguenti cause:
 - a) naturale scadenza del Consiglio;

b) scioglimento anticipato del Consiglio mediante Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno:

- quando non sia approvato nei termini il bilancio;
- quando vengano compiuti atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonchè per gravi motivi di ordine pubblico;
- quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per:
 - impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso e dimissioni del Sindaco;
 - cessazione dalla carica per dimissioni contestuali (ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente) della metà più uno dei membri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, nonchè approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta;
 - riduzione del Consiglio, per impossibilità di surroga, alla metà dei Consiglieri;

c) morte, dimissioni, decadenza, rimozione dalla carica di Consigliere.

2. Il Consiglio provvede alla sostituzione del Consigliere cessato dalla carica per qualsiasi causa, attribuendo il seggio rimasto vacante al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 5 (Dimissioni)

1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dal Consigliere mediante comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio ed assunta immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione.

2. Le dimissioni, eventualmente motivate, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surrogazione adottata dal Consiglio deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento anticipato del Consiglio per dimissioni contestuali della metà più uno dei Consiglieri assegnati.

Art. 6 (Decadenza)

1. La decadenza dalla carica di Consigliere Comunale si verifica o per sopraggiunte cause di ineleggibilità/incompatibilità o per "assenteismo" (per l'assenza ingiustificata da tre sedute consecutive).

2. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere (o del Sindaco) interessato ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 15 maggio 1960 n. 570.

3. Quando successivamente all'elezione si verificasse alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modificazioni come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla predetta legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

4. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre (3) volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Il procedimento per la dichiarazione della decadenza di cui al comma precedente, inizia con la comunicazione scritta all'interessato della proposta di decadenza, a cura del Sindaco, previo accertamento della mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificati motivi. La comunicazione al Consigliere avviene mediante notificazione del Messo comunale ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed assegna un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni e non superiore a 20 (venti) giorni, per le controdeduzioni dell'interessato. Scaduto tale termine, il Consiglio, tenuto conto delle giustificazioni adottate dal Consigliere, ne delibera la decadenza ai sensi del comma precedente. Verificandosi le condizioni ivi previste, la decadenza verrà dichiarata dal Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero prestabilito.

6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti dalla carica ha luogo nella stessa seduta in cui è dichiarata la decadenza, in conformità dell'art. 81 T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il surrogante.

Art. 7 **(Rimozione e sospensione)**

1. Il Consigliere può venire rimosso dalla carica, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per uno dei seguenti motivi:

- a) compimento di atti contrari alla Costituzione;
- b) gravi e persistenti violazioni di legge;
- c) gravi motivi di ordine pubblico;
- d) per l'imputazione di uno dei reati di tipo mafioso previsti dalla legge 13 settembre 1982 n. 646 ovvero per la sottoposizione ad una misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispongono gli articoli 40 della legge 142/90 e 15 della legge 55/90 e successive modifiche, in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Per l'emanazione del provvedimento di rimozione, non è richiesta né la previa contestazione dei relativi addebiti, né una preventiva pronuncia di sorta del Consiglio Comunale.

2. Ai sensi dell'art. 15, comma 4-quinquies della legge 55/90 i Consiglieri Comunali decadono di diritto dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 o da quella in

cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

3. Il Sindaco o, in sua mancanza, il Vice-sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti premessi, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

4. La surrogazione dei Consiglieri rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

5. In attesa del Decreto Presidenziale di rimozione di cui al comma 1 il Consigliere Comunale può essere sospeso dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di grave ed urgente necessità di cui all'art. 40, commi 1 e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 o quelli di cui all'art. 15, commi 1, 2 e 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Sindaco, o in sua mancanza il Vice-sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, deve convocare il Consiglio Comunale per la presa d'atto della sospensione decretata. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, Istituzioni ed Organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

7. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90 e successive modifiche, il Consiglio Comunale, nella medesima seduta, deve procedere alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora poi sopravvenga la decadenza del medesimo Consigliere Comunale si deve procedere alla surrogazione con la medesima persona, a norma degli articoli precedenti.

8. Il Prefetto, può altresì, per motivi di grave e urgente necessità, sospendere per un periodo comunque non superiore a novanta giorni il Consiglio Comunale e nominare un Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, qualora sia iniziata la procedura di cui all'art. 39 della legge 142/90 ed in attesa del decreto di scioglimento anticipato dal Consiglio medesimo.

Art. 8 **(Diritti, doveri e responsabilità)**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di:
 - a) iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, nelle materie di competenza consiliare diretta ed esclusiva;
 - c) ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle loro Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, mantenendo il segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;
 - d) ottenere, da parte del Sindaco, un'adequata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio;

- e) richiedere, se raggiungono la minoranza qualificata di 1/5 dei membri assegnati, al Sindaco di convocare il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, semprechè riguardino materie per le quali il Consiglio ha competenza diretta ed esclusiva;
 - f) richiedere, se raggiungono la minoranza qualificata di 1/5 dei Consiglieri in carica, di sottoporre le deliberazioni a controllo eventuale preventivo di legittimità, ai sensi del comma 38 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 - g) espletare il mandato elettivo, usufruendo delle aspettative, permessi, indennità e rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. I Consiglieri hanno il dovere di:
- a) partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale, a pena di decadenza per la mancata partecipazione a 3 (tre) sedute consecutive, senza giustificato motivo;
 - b) esercitare le proprie funzioni, senza vincolo di mandato elettivo;
 - c) astenersi obbligatoriamente dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni, nei casi previsti dalla legge;
 - d) ricoprire incarichi ed assicurare consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e vigilanza del Comune.
3. I Consiglieri sono responsabili, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.
E' esente da responsabilità il Consigliere assente dalla seduta o che, per legittimi motivi, non ha preso parte alla deliberazione.
4. Ai Consiglieri Comunali si applicano le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'articolo 58, commi 1 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che prevedono rispettivamente:
- a) l'applicazione delle norme vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato;
 - b) la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità e la non estensione agli eredi della responsabilità personale.

Art. 9 **(Diritto di informazione)**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale ed ai documenti amministrativi formati dall'Amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del mandato effettivo.
4. I Consiglieri Comunali esercitano i diritti previsti dal presente articolo, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, secondo le seguenti modalità:

- a) per l'accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta motivata trasmessa anche per via telematica formulata al Responsabile del Servizio che dispone delle informazioni o notizie;
- b) per il rilascio di copie degli atti o documenti amministrativi, mediante formale richiesta motivata presentata per iscritto anche per via telematica al Responsabile del Servizio competente. Le richieste devono precisare i singoli atti e documenti dei quali il Consigliere specificatamente richiede di prendere visione o di ottenere copia.
- c) per quanto riguarda i piani urbanistici, i progetti ed in genere atti ed elaborati complessi la cui riproduzione richiede costi elevati ed impegno rilevante di tempo per i dipendenti addetti, il Consigliere può ottenere estratti degli atti predetti, riferiti a parti limitate degli stessi dei quali motiva la specifica ed effettiva necessità per il carattere di attualità o di collegamento alla funzione di Consigliere;
- d) la visione e la copia di atti compresi in registri di verbali delle adunanze di organi dell'Ente e di registrazioni apposte nei protocolli od in altre rubriche o prontuari ufficiali, deve essere richiesta per lo specifico atto o registrazione di cui il Consigliere ha necessità per l'esercizio delle sue funzioni.
5. Per la visione di atti particolari, quali il bilancio di previsione, durante l'esercizio cui si riferisce, ed il conto consuntivo nel periodo di deposito e pubblicazione ai sensi delle norme vigenti, si dispone che essi sono consultabili, previa semplice richiesta orale o per via telematica al Responsabile del Servizio competente, durante l'orario d'ufficio, senza alcuna altra formalità. Lo stesso dicasi per la consultazione dello strumento urbanistico e dei Regolamenti comunali vigenti.
6. L'esercizio del diritto di visione, da parte del Consigliere Comunale, non deve tradursi in un potere di inchiesta, di ispezione o di verifica, a meno che a ciò non sia stato espressamente incaricato dal Consiglio Comunale, sia come singolo che in collegio, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della legge 81/1993.
7. Per informazioni deve intendersi l'attività particolare svolta dagli organi addetti esplicantesi in quell'insieme di ragguagli, notizie, precisazioni e chiarimenti volti a favorire il corretto esercizio del mandato da parte dei Consiglieri Comunali.
8. Le richieste di visione di provvedimenti e di informazione da parte dei Consiglieri Comunali sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.P.R. 26 gennaio 1972, n. 642, tabella B.
9. L'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene gratuitamente, con modalità di afflusso agli uffici tali da contemperare le esigenze dell'informazione con le ragioni del buon andamento dell'azione amministrativa degli uffici comunali.
10. Il Consigliere Comunale sarà ritenuto personalmente responsabile della cura e custodia degli atti e documenti ricevuti in visione e dovrà restituirli nello stesso stato in cui li ha avuti in consegna senza cancellature o abrasioni di alcun genere.
11. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.

Art. 10
(Risorse per il funzionamento del Consiglio)

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, una adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, è data facoltà al Consiglio di disporre delle necessarie risorse per:

- a) eventuali colazioni di lavoro e servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti vari in occasione di visite, presso le unità funzionali dell'Ente, di autorità, di membri di missioni italiane e straniere;
- b) omaggi floreali, necrologi, in occasione della morte di personalità estranee all'Ente, di componenti degli organi collegiali o di dipendente dell'Ente stesso;
- c) cerimonie di apertura di unità funzionali o di inaugurazioni di immobili strumentali (stampa di inviti, affitto locali, addobbi e impianti vari, servizi fotografici) alle quali partecipino autorità rappresentative estranee all'Ente;
- d) targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici ecc., a personalità italiane o straniere o a membri di delegazioni straniere, in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune.

2. In occasione di congressi, convegni, simposi, gemellaggi, tavole rotonde ed altre consimili manifestazioni, riferibili sempre ai fini istituzionali dell'Ente, è data facoltà al Consiglio di disporre delle necessarie risorse per spese di ospitalità per illustri ospiti partecipanti provenienti dall'interno o dall'estero, escluse, ovviamente, quelle di carattere personale. Le citate spese di ospitalità potranno essere sostenute soltanto nel caso in cui esse derivino da consuetudine o da reciproco trattamento riservato ai rappresentanti del Consiglio dagli omologhi Enti stranieri ed italiani.

3. Le spese di cui ai precedenti commi andranno poste, secondo l'ordinamento contabile-finanziario vigente, a carico degli appositi capitoli/interventi di bilancio.

4. I provvedimenti di assunzione delle spese indicate nei precedenti commi devono recare in allegato idonea documentazione delle medesime spese e devono essere motivati nell'ambito del presente Regolamento.

Art. 11 **(Astensione obbligatoria)**

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari Enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.

3. Gli Assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 12
(Partecipazione alle sedute)

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciar la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 13
(Nomine ed incarichi)

1. La competenza in materia di nomina/designazione dei Rappresentanti comunali in Enti, Aziende ed Istituzioni è differenziata come segue:
 - a) spetta al Consiglio, qualora si tratta di Membri aventi la qualifica di Consigliere Comunale ed ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono espressamente la presenza di uno o più rappresentanti della minoranza consiliare, onde assicurare la funzione di controllo e la garanzia della dialettica politica;
 - b) spetta al Sindaco, quando trattasi semplicemente di "Rappresentanti del Comune", il quel provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
3. Quando sia previsto che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto segreto.
4. Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina avviene per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla Presidenza ed al Consiglio, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei Rappresentanti comunali, espressa con le modalità sopra riportate.

Art. 14
(Funzioni rappresentative)

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazione e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

Art. 15
(Gruppi Consiliari)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un Gruppo consiliare.

2. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge di trasmissione delle deliberazioni adottate dalla Giunta, contestualmente all'affissione all'Albo, in elenco ai Capigruppo consiliari, ogni Gruppo consiliare risultato eletto deve comunicare per iscritto sia al Sindaco sia al Segretario Comunale il nominativo del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona al Capogruppo. In mancanza di comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del Gruppo non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 16 **(Commissioni)**

1. Il Consiglio istituisce, con apposita deliberazione, Commissioni consultive permanenti e Commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Queste ultime Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, in rappresentanza di tutti i gruppi. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La nomina dei presidenti delle Commissioni temporanee o speciali è riservata al Consiglio Comunale. La presidenza delle Commissioni consiliari permanenti, è attribuita, rispettivamente, al Sindaco o suo Consigliere delegato. La presidenza delle Commissioni temporanee o speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia, è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanze di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi riguardanti le materie più importanti sottoposte al Consiglio, ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio medesimo.

6. A tali effetti, esse svolgono, se richieste, funzioni consultive, referenti, di studio o specificatamente:

- a) esprimono parere sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte dalla Giunta e dagli Assessori;
- b) relazionano al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti Enti, Aziende, società ed altre forme associative comunali;
- c) approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio, le indagini e le ricerche sui problemi di interesse generale e specifico della Città e dell'Amministrazione.

8. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è quello di riferire su materie

di pubblico interesse che esigono particolari indagini ed esami speciali, secondo l'individuazione del Consiglio che le nomina, fissando altresì un termine per il compimento dell'incarico.

9. Le Commissioni possono avvalersi dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari comunali, tecnici ed esperti.

Gli organi ed uffici del Comune, degli Enti, delle Aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni Consiliari, ed esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, secondo la disciplina prevista dal precedente articolo 9.

Le Commissioni si riuniscono presso appositi spazi messi a disposizione nei locali del Municipio. Viene loro riconosciuta ampia autonomia per quanto riguarda il proprio funzionamento interno.

10. Le Commissioni temporanee e speciali concludono il loro incarico con una relazione che viene letta al Consiglio, il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - NORME PER LA CONVOCAZIONE

Art. 17 (Convocazione)

1. Il Consiglio deve riunirsi per la prima volta per la trattazione obbligatoria dei seguenti argomenti:

- a) convalida degli eletti (verifica dei poteri) ed eventuali surrogazioni (art. 75 T.U. N. 570/60), giuramento del Sindaco (art. 4, comma 1 L. 127/1997);
- b) comunicazione al Consiglio della nomina (ad opera del Sindaco) dei componenti la Giunta (art. 34 L. 142/90 e successive modifiche);
- c) determinazione indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni (art. 36, comma 5 L. 142/90 e successive modifiche).

In tale seduta possono venire aggiunti, per esigente di legge o politico-amministrative, anche altri argomenti.

2. La prima convocazione del Consiglio, dopo i risultati elettorali, è fatta dal Sindaco neo-eletto, che deve convocarlo entro il termine perentorio di 10 giorni dopo la proclamazione degli eletti da parte del Presidente della 1° sezione elettorale. Tale seduta deve avere luogo entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

3. Il Consiglio Comunale deve obbligatoriamente riunirsi in sessione ordinaria due volte all'anno per la trattazione del bilancio e del conto consuntivo, secondo la disciplina prevista dall'ordinamento contabile finanziario vigente. tutte le altre adunanze hanno carattere straordinario e possono venire convocate dal Sindaco, quando lo ritenga necessario o dietro richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri in carica.

4. La riunione del Consiglio deve avere luogo, in via normale, entro 10 giorni dalla determinazione del Sindaco. Quando la richiesta di convocazione viene fatta da 1/5 dei Consiglieri, la riunione deve tenersi entro 20 giorni (decorrenti dalla data di registrazione della richiesta al protocollo dell'Ente) e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare diretta ed esclusiva.

Art. 18 (Avvisi di convocazione)

1. La convocazione deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti, trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC) ai Consiglieri presso l'indirizzo PEC da loro depositato con apposita dichiarazione scritta, entro un congruo termine dalla seduta che è di:

- a) 5 (cinque) giorni liberi prima in caso di deliberazioni concernenti il bilancio di previsioni o il conto consuntivo;
- b) 3 (tre) giorni liberi prima negli altri casi;
- c) 24 (ventiquattro) ore prima, nei seguenti casi particolari:

- 1) sedute di seconda convocazione;
- 2) oggetti riguardanti affari urgenti o sopravvenuti, che si debbano aggiungere all'ordine del giorno e ulteriori casi di particolare urgenza (in tal caso, però, se lo richiede la maggioranza dei Consiglieri, le deliberazioni possono venire differite al giorno seguente o ad altro successivo).

Laddove non sia possibile procedere per via telematica, la trasmissione dell'avviso potrà altresì avvenire:

- con avvisi scritti da consegnarsi, a mezzo del Messo Comunale, al domicilio dei Consiglieri;
- mediante telegramma o raccomandata;
- mediante consegna dell'avviso a mano dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;
- è valida anche la trasmissione dell'avviso via fax.

2. Ogni Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, dove il Messo farà recapitare l'avviso di convocazione o a mani proprie del Consigliere (ovunque lo stesso venga reperito entro la circoscrizione territoriale del Comune) o ad un ricevente per suo conto (persona di famiglia, convivente o incaricato, ovvero addetto alla casa).
3. A tal fine, i Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci (10) giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.
5. Il Messo rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna dell'avviso può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del Messo.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
7. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di un'altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del c.p.c.; si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.
8. L'avviso di convocazione deve precisare se la seduta ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza e deve contenere l'indicazione dell'ordine

del giorno, con l'elenco degli argomenti da trattare, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo (di solito, la *sala consiliare*) della seduta. Nell'avviso di prima convocazione può venire indicato anche il giorno dell'eventuale seconda convocazione.

L'ordine del giorno deve, altresì essere pubblicato nell'Albo pretorio, almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima seduta e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri Comunali d'individuare con certezza l'oggetto.

9. La convocazione può essere disposta anche dal Prefetto, previa diffida, in caso di inosservanza di obblighi di legge (comma 4, dell'art. 36 della legge 142/1990).
10. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.
11. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 19

(Sedute pubbliche, segrete e "aperte")

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche.
2. Le sedute non possono essere mai pubbliche e si svolgono a porte chiuse nei seguenti casi:
 - a) quando sia stato così stabilito con deliberazione motivata (in particolare, per gravi motivi di ordine morale o di interesse pubblico) ai sensi del comma 4;
 - b) quando il Consiglio deve deliberare su *questioni concernenti persone*, cioè su questioni che comportino apprezzamenti, valutazioni o giudizi discrezionali su singoli individui, riguardo alle loro capacità, moralità e correttezza di comportamenti.

3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

4. Il Consiglio inoltre, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti, delibera il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito, quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica siano introdotte valutazioni ed apprezzamenti su meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità e correttezza di persone ovvero l'andamento della discussione, pur non riguardando direttamente persone, determini ugualmente gravi motivi di ordine morale o di interesse pubblico tali da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica.

5. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

6. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

7. Devono essere sempre pubbliche le sedute in cui si delibera su:

- a) comunicazione della nomina (da parte del Sindaco) degli Assessori e presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo e delle linee programmatiche del mandato,
- b) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi (nell'ambito dello Statuto), anche se ad esso siano interessate persone.

8. Quando rilevanti motivi di interesse della Comunità lo facciano ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti nel presente Regolamento.

9. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

10. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei soggetti di cui al comma precedente, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

11. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 20 **(Sede ed ora delle riunioni)**

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso il Municipio, in apposita sala denominata "Sala Consiliare", all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al Segretario. Alla destra del tavolo della Presidenza si trova esposta la Bandiera italiana ed alla sua sinistra il Gonfalone del Comune. Sulla parete dietro la Presidenza sono stabilmente affissi nell'ordine, dall'altro verso il basso, un crocefisso, l'effigie del Presidente della Repubblica in carica e lo stemma del Comune. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, in modo agevole i lavori del Consiglio.

3. Il Sindaco può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere indicata nell'avviso di convocazione. Tuttavia, in mancanza di indicazioni a tale riguardo, si intende quale sede delle riunioni, la "Sala Consiliare".

Art. 21 **(La seduta)**

1. Per la valida costituzione dell'Organo consiliare, è necessario che partecipino alla seduta il seguente numero minimo legale (*quorum* costitutivo), escludendo dal calcolo il Sindaco:

- metà dei Consiglieri assegnati al Comune, in prima convocazione;
- almeno 1/3 dei Consiglieri, in seconda convocazione.

2. Partecipa altresì alle sedute del Consiglio Comunale anche l'Assessore "esterno" di cui all'articolo 33, comma 4 della legge 142/1990 e successive modifiche, come previsto dallo Statuto. Egli non è Consigliere e non ha diritto di voto, ma ha funzioni di relatore, con diritto di intervento sulle materie concernenti la propria delega e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario.

I Consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale per accertare la permanenza del numero legale.

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

4. Per l'assunzione di una valida deliberazione è altresì necessario che la proposta ottenga la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno, dei votanti (*quorum* deliberativo), salvo che la legge o lo Statuto non stabiliscano una "maggioranza qualificata" più alta.

5. Nel numero fissato per la validità dell'adunanza non si computano i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro coniugi, parenti ed affini abbiano interesse e debbano astenersi dal prendere parte alle relative deliberazioni, secondo la disciplina dettata in materia di astensione obbligatoria di cui al precedente articolo 11.

6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel "*quorum* costitutivo" ma non nel "*quorum* deliberativo".

7. I Consiglieri che escono dalla Sala consiliare prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

8. Qualora, trascorsa un'ora da quella fissa nell'avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il prescritto "*quorum*", la seduta non può tenersi per mancanza del numero legale. In tal caso va steso comunque il verbale ed in esso vanno indicati i nomi degli intervenuti.

9. Successivamente ad una seduta andata deserta per mancanza del numero legale, si procede, in giorno diverso, alla seduta di seconda convocazione, effettuata con avvisi scritti secondo le modalità previste per la prima convocazione.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, se si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.

10. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere assunte deliberazioni che richiedano la maggioranza qualificata od un particolare "quorum costitutivo". Inoltre non possono mai venire ne discussi ne deliberati nelle sedute di seconda convocazione, se non è assicurata la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune escluso il Sindaco, i seguenti argomenti:

- a) la costituzione di Istituzioni e di Aziende speciali;
- b) lo Statuto delle Aziende speciali;
- c) la partecipazione a società di capitali;
- d) l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- e) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- f) i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale e programmatica;
- g) i programmi di opere pubbliche;
- h) il conto consuntivo;
- i) i Regolamenti;
- j) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- k) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l) l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dai Revisori dei Conti.

Art. 22 (Poteri del Presidente)

1. Il Presidente dell'Assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori nell'ambito del Regolamento, mantenendo una posizione di imparzialità e di prestigio al di sopra delle parti, nonché intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli membri.

2. Ogni seduta è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-sindaco o, anche in mancanza di questi, dall'assessore più anziano d'età o, infine, se mancano Assessori, dal Consigliere Anziano.

3. Chi presiede la seduta è investito di speciali poteri di disciplina e correttezza, per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga escluso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, anche ordinarne l'arresto.

4. Per garantire l'ordinato funzionamento del massimo Organo elettivo del Comune, spettano a chi presiede l'adunanza i seguenti poteri:

- a) dichiarare aperta la seduta e fare le dichiarazioni che rietine opportune, sempre limitatamente a quanto riguarda l'amministrazione;
- b) concedere ai Consiglieri facoltà di parlare seguendo l'ordine col quale essi hanno chiesto la parola;
- c) dirigere e moderare la discussione in modo che gli oratori non escano dall'argomento trattato e si attengano alle disposizioni del Regolamento;
- d) non permettere che vengano svolti ordini del giorno estranei agli affari in discussione ed alle attribuzioni del Consiglio, nè che essi siano redatti e svolti con frasi sconvenienti ed offensive;
- e) richiamare all'ordine gli oratori che, avendo pronunciato parole sconvenienti o non attenendosi all'argomento in discussione, non accettino le sue osservazioni e i suoi richiami;
- f) togliere la parola agli oratori che persistono nella inottemperanza al richiamo, arrivando, in caso di persistenza nel rifiuto ed in casi estremi, alla sospensione della seduta ed al suo rinvio ad altra data;

7. stabilire l'ordine delle votazioni, mettendo ai voti le proposte sulle quali il Consiglio deve deliberare e proclamare il risultato delle relative votazioni;

8. chiedere, in caso di tumulti o di grave indisciplina da parte del pubblico, l'intervento della Forza pubblica per fare espellere che ha provocato i disordini, (ordinandone, se del caso, anche l'arresto) e se si tratta di atti molto gravi per fare sgomberare la sala.

Art. 23 **(Disciplina delle sedute)**

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il Gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un Gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio, preferibilmente in piedi.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano. Il Presidente accorda la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

4. Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento (*intervento e replica*), per la durata stabilita nel successivo articolo.

5. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi diretti fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

6. I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata stabilita al precedente comma 4.

7. E' vietato interrompere chi ha avuto la parola, tranne che al Presidente, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi prestabiliti.

8. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

9. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

10. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità delle persone.

11. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominandolo.

12. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 24 **(Ordine dei lavori)**

1. Prima di aprire il dibattito vero e proprio, il Sindaco - Presidente accerta, tramite l'appello dei presenti fatto dal Segretario ai sensi del precedente articolo, la legalità dell'adunanza; quindi passa alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

2. La discussione viene fatta esclusivamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno. L'ordine degli oggetti può esser invertito dal Consiglio, in seguito a proposta del Presidente o di un Capogruppo, quando vi siano ragioni riconosciute ed approvate.

3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

4. Nessuna proposta, può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima, depositata presso la Segreteria coi documenti necessari, a disposizione dei Consiglieri affinché possano esaminarla. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

5. Ogni seduta comincia con la lettura dei verbali della seduta precedente, ai sensi del successivo articolo 32.

6. La discussione si svolge sulle proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri, inserite all'ordine del giorno della seduta. Dopo una breve relazione del Sindaco e gli eventuali chiarimenti forniti dal Segretario, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a Gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

7. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il Gruppo - può parlare solo due volte, la

prima per non più di dieci (10) minuti per l'*intervento* e la seconda per non più di cinque minuti per la *replica*, per rispondere all'*intervento* del Presidente, del relatore o di altro Consigliere.

8. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione la prima volta per l'*intervento*, per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda per la *replica* per non più di tre minuti.

9. Nel corso della discussione, è sempre possibile porre questioni pregiudiziali, sospensive o per fatto personale e i richiami all'ordine del giorno, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati per la *replica*.

10. La questione *pregiudiziale* si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

11. La questione *sospensiva* si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

12. Chi domanda la parola per fatto personale (cioè per essere stato intaccato nella propria condotta o per essersi sentito attribuire opinioni contrarie a quelle espresse) deve indicare in che cosa il fatto consiste. Il Presidente deciderà inappellabilmente se egli abbia diritto o no di parlare.

13. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno. Avvenuta la chiusura del dibattito, essi intervengono per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

14. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

15. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato, nei modi previsti dai commi precedenti, tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

16. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, soltanto per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni Gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a due minuti. Quando uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anche essi di intervenire solo per la dichiarazione di voto, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Questi interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

17. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. L'espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

18. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.

19. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver chiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. Dopo di che, il Presidente passa alla votazione finale.

Art. 25

(Presenza del pubblico e di funzionari)

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi anche da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione nei confronti delle opinioni espresse, dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio. Una parte dello spazio per il pubblico è riservato ai rappresentanti della stampa.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei dipendenti comunali ovvero della Forza Pubblica.

4. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato ai precedenti commi e, nei casi più gravi, può ordinare l'arresto.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i Funzionari comunali, i Revisori dei Conti, ed i consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, allo scopo di fornire illustrazioni e chiarimenti, effettuare relazioni e quant'altro risulti necessario.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 26

(Interrogazioni, interpellanze, mozioni)

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, ma sempre limitate al campo dell'attività della Giunta Comunale, non potendosi, quindi, riferire a settori e questioni, per le quali l'Amministrazione Comunale non ha competenza diretta ed esclusiva.

2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'Ente.

3. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto in modo chiaro, conciso, in termini corretti nonché firmate dal proponente e preventivamente depositate presso l'Ufficio Protocollo del Comune. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte

contemporaneamente. Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni, o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

4. L'*Interrogazione* consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta Comunale per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

5. Qualora l'interrogante intenda avere risposta in Consiglio Comunale, deve esplicitamente precisarlo nell'interrogazione; in caso contrario il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, gli risponderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

6. L'interrogazione per la quale è richiesta risposta in Consiglio Comunale dev'essere presentata in tempo utile affinché il Sindaco la possa inserire, entro 20 (venti) giorni dalla sua presentazione, all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio Comunale, successiva alla loro presentazione.

7. L'*interpellanza* consiste nella domanda fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.

8. Se chi ha fatto l'interrogazione o l'interpellanza non è presente alla lettura della stessa in Consiglio, essa decade.

9. Se il Consigliere non è soddisfatto dell'esito della sua interpellanza ha la facoltà di presentare una mozione al Consiglio per una ulteriore discussione. La mozione, per essere accettata, dovrà essere firmata da almeno 1/5 dei Consiglieri. Essa deve venire inserita nell'ordine del giorno della più prossima riunione del Consiglio, salvo che si tratti di seduta di insediamento oppure si approvi il Bilancio ed il Conto consuntivo.

10. La *mozione* può avere infine per scopo la formulazione di un indirizzo politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale. In tal caso viene detta anche "*Ordine del giorno*".

11. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per al votazione delle deliberazioni.

Art. 27 **(Forme di votazione)**

1. Le forme di votazione sono due: la *palese e la segreta*. Normalmente la votazione palese avviene per alzata di mano.

2. Nella votazione *palese*, Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando ad alzare la mano prima i Consiglieri che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti. I Consiglieri che si astengono devono dichiararlo, affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

3. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se il Presidente è in dubbio sul numero dei Consiglieri che hanno alzato la mano, ovvero se un Consigliere lo richieda prima della proclamazione. Il Presidente, sentiti gli scrutatori, prende la decisione finale.

4. Nella controprova sono chiamati ad alzare la mano nel senso opposto a quello della prima votazione.

5. Se la votazione risulta ancora dubbia si procede per appello nominale. Viene espressa, inoltre, per appello nominale l'approvazione di una mozione di sfiducia del Sindaco e della

Giunta votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La *votazione per appello nominale* si esegue chiamandosi dal Presidente nominalmente ciascun Consigliere presente, il quale risponderà *si o no* a seconda che intenda approvare o disapprovare la proposta fatta. Il Consigliere che intenda invece astenersi risponderà *astenuito*. Il Segretario annota nel Verbale il nome del Consigliere votante col voto da esso espresso.

6. La *votazione avviene a scrutinio segreto* per le sole deliberazioni concernenti persone, nelle quali si discute intorno a persone pur senza esprimere giudizi discrezionali su di esse (per esempio: accertamenti, atti vincolanti, provvedimenti esecutivi, ecc.). Per tali deliberazioni la votazione è segreta ma la seduta è pubblica.

7. Invece, sia la seduta sia la votazione sono segrete nei seguenti casi:

- a) per le deliberazioni su *questioni concernenti persone*, su questioni cioè che comportino apprezzamenti, valutazioni, giudizi discrezionali su qualità e comportamenti di singoli individui;
- b) per le altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere, ai sensi del comma 4 del precedente articolo 19.

8. Per le votazioni a scrutinio segreto è altresì richiesta la presenza di 3 (tre) scrutatori (di cui 1 di minoranza, scelti dal Sindaco su indicazione dei Gruppi Consiliari, di solito tra i Consiglieri più giovani d'età) per la verifica dei voti. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

9. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.

10. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- le schede vengono distribuite dal Messo e debbono essere in bianco, prive di segni di riconoscimento;
- ciascun Consigliere scrive nella scheda tanti nomi quante sono le nomine da farsi, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;
- la scheda che contiene un numero di nomi oltre quello previsto, sarà valida nei soli nomi scritti sino alla concorrenza del numero necessario, mentre i nomi scritti in eccedenza si considerano come non scritti.

11. Quando la legge, gli Statuti od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze ("voto limitato"). In tal caso ciascun Consigliere verrà invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

12. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

13. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché se ne prenda atto nel verbale.

14. Le schede verranno riconsegnate accuratamente ripiegate al Presidente tramite il Messo, per la successiva verifica dei voti da parte degli scrutatori.

15. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando

coloro che sono stati eletti.

16. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

17. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

18. Le schede verranno poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione del Presidente.

Art. 28

(Esito delle votazioni chiusura della seduta)

1. L'esito della votazione sarà proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori nelle votazioni segrete.

2. Prima di chiamare il Consiglio alla votazione finale, il Presidente, qualora vi sia qualche dubbio, fa verificare dal Segretario se rimanga il numero dei Consiglieri necessario per deliberare.

3. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

4. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto per i quali sono richieste maggioranze qualificate più alte, in generale la proposta di deliberazioni è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè la metà più uno dei voti. Per determinare la maggioranza dei votanti:

- si computano le schede bianche e non leggibili;
- non si computano gli astenuti e quelli che non potevano votare per incompatibilità. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di una unità totale dei votanti.

5. Prima di qualsiasi votazione sarà sempre in facoltà di ciascun Consigliere di astenersi quando non possa o non voglia né approvare, né respingere la proposta, facendone apposita dichiarazione. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

6. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimenti in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "*Il Consiglio approva*" oppure "*Il Consiglio non approva*".

7. Al termine dello scrutinio, il Sindaco - Presidente proclama l'esito delle votazioni, dichiarando ufficialmente se la proposta è stata accolta o respinta.

8. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

TITOLO III LE DELIBERAZIONI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 29

(Competenze deliberative del Consiglio)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali elencati secondo comma dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni:
 - a) gli Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) (*abrogato*);
 - d) le convenzioni tra i Comune e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni e di Aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a Società di capitali, l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;

- g) l'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso gli Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni adesso espressamente riservata dalla legge. Detti indirizzo sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'Organo consiliare.

3. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti da alte disposizioni di legge, secondo il seguente schema riassuntivo/esemplificativo (anche se non esaustivo):

- a) ratifica, entro i 60 giorni successivi alla loro adozione, delle deliberazioni assunte dalla Giunta, in via d'urgenza, limitatamente alle sole variazioni di bilancio (art. 32, comma 3, legge 142/90 e successive modificazioni);
- b) l'elezione dei Revisori dei Conti e loro compenso (art. 57, commi 1 e 8, legge 142/90 e art. 107 D.Lgs. 677/95 e successive modificazioni);
- c) riconoscimento debiti fuori bilancio (art. 37 D.Lgs 77/95 e successive modificazioni);
- d) la convalida degli eletti (art. 75 T.U. n. 570/1960) e la dichiarazione di decadenza dalla carica dei Consiglieri per incompatibilità od ineleggibilità sopravvenuta, e loro surrogazione (art. 7 legge 154/1981), giuramento del Sindaco (art. 4 legge 127/1997);
- e) comunicazione della nomina (ad opera del Sindaco) dei componenti la Giunta e presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo e delle linee programmatiche di mandato (art. 34 legge 142/90 e successive modificazioni);
- f) l'elezione della Commissione elettorale comunale e la dichiarazione di decadenza dei membri della stessa (Artt. 12 e 15 T.U. n. 223/1967);
- g) la misura dell'indennità di funzione del Sindaco e agli Assessori e del gettone di presenza ai Consiglieri (art. 23 legge 265/1999);
- h) l'approvazione della mozione di sfiducia agli Amministratori (art. 37 legge 142/90 e successive modificazioni);
- i) gli accordi di programma (art. 27, comma 5, legge 142/1990 e successive modificazioni);
- j) la denominazione di frazioni e borgate (art. 16 D.P.R. N. 616/1977);

k) iniziativa per la revisione delle circoscrizioni provinciali ed istituzione di nuove province (art. 16 legge 142/90 e successive modifiche).

4. Il Consiglio Comunale ha, in ogni momento, il potere discrezionale di procedere alla revoca, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi. In caso di danni a terzi, gli atti deliberativi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

5. Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri conformi alla legge e più rispondenti al pubblico interesse, in particolare modo ove si verificano fatti nuovi.

6. Nelle deliberazioni del Consiglio Comunale che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, deve essere fatta espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.

Art. 30

(Controllo preventivo di legittimità)

1. Sono soggetti al controllo (necessario) preventivo di legittimità soltanto i seguenti atti deliberativi riservati alla competenza del consiglio e tassativamente indicati dalla legge (art. 17, comma 33, legge 127/1997):

a) lo Statuto comunale;

b) i Regolamenti di competenza del Consiglio, tranne quelli attinenti alla sua autonomia organizzativa e contabile;

c) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il conto consuntivo.

2. Sono soggette al controllo (eventuale) preventivo di legittimità, a richiesta della minoranza qualificata di 1/5 dei Consiglieri, soltanto le deliberazioni consiliari riguardanti appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.

3. Questi atti deliberativi sono sottoposti al controllo, nei limiti della illegittimità denunciate da 1/5 dei Consiglieri, con una richiesta che deve essere:

- scritta;

- motivata con l'indicazione delle norme violate e l'indicazione dei vizi di legittimità che inficerebbero il provvedimento;

- inoltrata entro 10 giorni dall'affissione della delibera all'Albo pretorio.

Fino all'istituzione del Difensore Civico Comunale, tale controllo viene esercitato dall'Organo Regionale di Controllo.

4. Sono altresì sottoposte al controllo (eventuale) preventivo di legittimità, secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, le deliberazioni adottate dalla Giunta nelle seguenti materie:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

A tale scopo, contestualmente all'affissione, le predette deliberazioni sono comunicate ai Capigruppo consiliari mediante inoltro delle stesse in copia conforme e notifica del Messo Comunale. In caso di irreperibilità la consegna si intende eseguita con l'affissione presso il domicilio di avviso di deposito delle deliberazioni presso l'Ufficio di Segreteria con invito al loro ritiro.

5. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, l'Organo Regionale di Controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'Ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se l'Organo Regionale di Controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

6. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso di metà più uno dei componenti, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge n. 142/1990. La dichiarazione di *immediata eseguibilità* ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese. L'eventuale trasmissione all'Organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

7. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificatamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

8. L'Organo Regionale di Controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 1, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'Ente deliberate o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.

Art. 31

(Potere sostitutivo O.RE.CO. e scioglimento del Consiglio)

1. Qualora il Consiglio, sebbene invitato a provvedere entro congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti obbligatori per legge, il provvedimento viene adottato, con poteri sostitutivi, dal Commissario "*ad acta*" regionale, entro 60 giorni dal conferimento.

2. Si provvede altresì, a mezzo di uno o più commissari "*ad acta*", nominati dall'Organo Regionale di Controllo, per la redazione del conto consuntivo, nel caso di mancata adozione delle modificazioni alle risultanze di gestione entro il termine stabilito (fino al massimo di 30

giorni) nella “*diffida a provvedere*” dall’Organo di Controllo, ovvero di annullamento della delibera di adozione del conto medesimo.

3. Quando, invece, non venga approvato nei termini di legge il bilancio di previsione, il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Interno. In tali ipotesi, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l’Organo Regionale di Controllo nomina un Commissario affinché, lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. In questo caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’Organo Regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 (venti) giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito Commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

CAPO II - LA VERBALIZZAZIONE

Art. 32

(Il Segretario e la verbalizzazione)

1. Di ciascuna seduta del Consiglio viene redatto, a cura del Segretario, apposito processo verbale (detto, d’ora in poi, semplicemente “*verbale*”), nella forma più concisa, separatamente per ogni singolo oggetto.

2. Funge da segretario il Segretario Comunale, o in sua assenza, il funzionario che ne fa legalmente le veci. Egli inoltre partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza, fornendo informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l’esame sugli argomenti in discussione. Qualora al momento dell’emanazione di una delibera, il Segretario abbia esclusivo interesse contrastante con quello del Comune che sia personale o del coniuge o di propri parenti od affini sino al 4° grado, il Segretario medesimo ha l’obbligo di astenersi dal partecipare alla parte di seduta ove si effettua la discussione e la votazione di quel determinato oggetto. In tal caso funge da segretario del Consiglio il Consigliere più giovane di età.

3. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti delle sedute del Consiglio avvengono attraverso i Responsabili degli uffici.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, è corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile. Nel caso in cui l’Ente non abbia il Responsabile del servizio interessato, il parere è espresso dal Segretario Comunale, in relazione

alle sue competenze. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, a pena di inesecutività del provvedimento relativo.

5. Il Sindaco, in veste di Presidente, può autorizzare la registrazione delle sedute, ai soli fini dell'attività documentale istituzionale del Comune.

6. Quando un membro del Consiglio ne faccia espressa richiesta al Presidente, può domandare che parte degli interventi o le dichiarazioni rese vengano acquisite agli atti del procedimento e far parte integrante del verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale.

7. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.

8. Il verbale dovrà riportare, oltre l'intestazione dell'organo deliberante, i seguenti elementi formali:

- a) se la seduta è di prima o seconda convocazione, nonché se e quando, è segreta;
- b) l'oggetto sintetico della deliberazione;
- c) la data (giorno, mese ed anno) e luogo (normalmente, la sala consiliare) della riunione;
- d) l'elenco dei Consiglieri presenti ed assenti alla seduta;
- e) la qualifica ed il nome di chi assume la presidenza (di norma, il Sindaco);
- f) l'indicazione di chi funge da segretario (normalmente, il Segretario Comunale);

- g) l'indicazione che sulla proposta di delibera sono stati espressi i prescritti pareri, con l'attestazione della copertura finanziaria per l'eventuale assunzione di impegni di spesa;
- h) il cognome degli scrutatori, solo quando si vota a scrutinio segreto;
- i) il numero dei voti favorevoli e contrari, nonché il numero delle schede bianche e nulle ed i cognomi degli astenuti;
- j) le attestazioni riguardanti la pubblicazione e l'esecutività delle deliberazioni.

9. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

10. I verbali delle deliberazioni vengono approvati all'inizio della seduta successiva a quella a cui si riferiscono. Di norma, viene data, prima dell'approvazione, soltanto lettura degli oggetti delle deliberazioni assunte nella seduta precedente, salvo che alcuno dei Consiglieri presenti domandi l'integrale lettura del verbale, per validi e giustificati motivi, richiedendo le opportune modifiche e precisazioni.

11. Tali richieste ed integrazioni devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende venga inserito nel verbale. Il Segretario ha sempre la parola per i necessari chiarimenti del caso.

12. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare, in alcun modo, nel merito dell'argomento accertato.

13. Se il reclamante insiste nella richiesta, il Presidente interpella il Consiglio e pone in votazione, per alzata di mano la rettifica.

14. Qualora tale proposta venga approvata, il Segretario ne prende atto nel verbale dell'adunanza in corso ed è incaricato di presentare nella successiva seduta un nuovo Processo Verbale redatto conformemente alle decisioni del Consiglio.

15. Se invece, non ci sono osservazioni sui verbali, la loro approvazione avviene senza discussione con votazione per alzata di mano, ritenendosi il contenuto delle deliberazioni adottate come corrispondenti alla volontà espressa dal Collegio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 (Entrata in vigore)

1. Il Presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione, il Regolamento è ripubblicato all'Albo comunale per ulteriori 15 giorni, a norma dello Statuto Comunale.

3. Esso sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale ed è accessibile a ogni Consigliere e a chiunque intenda consultarlo.